

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione culturale operante in ambito musicale, delle arti visive, dello spettacolo e delle tecnica multimediale in genere ai sensi del Titolo II°, Libro I° del Codice Civile, denominata "ALATIS" (Associazione Larione10 Arte, Tecnica, Immagine, Spettacolo).

L'Associazione non persegue fini di lucro ed è fondata su principi democratici di pari dignità fra tutte le razze e religioni.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Bagno a Ripoli (Firenze), località Grassina, Via Meucci, 3. La sede associativa potrà essere variata, sempre in Bagno a Ripoli, senza necessità di variare il presente Statuto.

L'Associazione potrà, su delibera del Consiglio Direttivo, istituire o sopprimere sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza ovunque lo riterrà opportuno, in Italia e all'estero.

Art. 3 – SCOPI ISTITUZIONALI

L'Associazione si basa sulla democraticità della struttura e si prefigge le seguenti finalità:

- lo studio, la pratica, l'approfondimento, la diffusione della cultura musicale, delle arti visive, dello spettacolo, e della tecnica legata ai sopra descritti ambiti;

- divulgare, incrementare e consolidare la cultura nelle sue varie forme espressive, sollecitandone l'approfondimento attraverso attività didattica, concertistica, illustrativa;
- promuovere corsi didattici per l'insegnamento della musica applicata alla vocalità, ai vari strumenti musicali e alla musica "d'insieme" al fine di stimolare l'aggregazione sociale, in particolare nei giovani.
- promuovere corsi didattici propedeutici all'ascolto critico
- promuovere corsi di cultura dello spettacolo
- promuovere corsi tecnici in ambito audio, video-cinematografico, teatrale e delle arti visive nel suo insieme;
- promuovere corsi nell'ambito di scuole pubbliche e private
- promuovere iniziative allo scopo di effettuare scambi culturali con altre realtà musicali, delle arti visive e dello spettacolo, italiane ed estere;
- progettare eventi, al fine di divulgare la cultura negli ambiti sopra descritti, sia sul territorio che su aree più vaste;
- produrre, organizzare e diffondere iniziative artistiche in genere, anche in collaborazione ed integrazione con altri enti ed istituzioni sia pubbliche che private, italiane e straniere;
- consolidare la conoscenza dello spettacolo cinema-teatrale, arti visive, allo scopo di mostrare componenti poetiche, gestuali, scenografiche e coreografiche e tecniche;

- produrre prodotti cinematografici, teatrali, musicali, pubblicitari.
- promuovere la conoscenza di musicisti giovani e non a mezzo audizioni e/o saggi, concorsi in genere, attraverso iniziative volte alla formazione di base e professionale, nonché alla ricerca di occasioni per esibizioni in pubblico, attraverso il mezzo televisivo e/o Internet.
- Promuovere corsi professionali in Psicologia della Musica attraverso i quali approfondire le conoscenze del discente rispetto agli aspetti fisiologici, antropologici e psicologici della musica, con particolare attenzione verso il processo di creazione e arrangiamento del brano musicale e la gestione psico-fisica del musicista.
- Promuovere percorsi formativi per musicisti e cantanti volti all'apprendimento di tecniche di rilassamento e di gestione dell'ansia, come strumenti per prevenire ed affrontare l'insorgenza del "panico da palcoscenico".
- Allargare gli orizzonti didattici in campo musicale, tecnico e visivo affinché si trasmetta l'amore per la cultura musicale, tecnica ed artistica in genere come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Divulgare la cultura dell'ascolto e della tecnica in campo audio e multimediale, valorizzando il lavoro degli artisti, tecnici e operatori del settore audio, musicale, multimediale, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi tecnici e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

- Supportare musicisti (giovani e non), gruppi musicali figure tecnico-artistiche, nella crescita e nella evoluzione artistica, tecnica e sociale;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, malati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, delle arti visive e dello spettacolo, un sollievo al proprio disagio.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative
- b) dalle rendite patrimoniali
- c) dai contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private
- d) dai proventi di vario genere privi di specifico vincolo di destinazione
- e) dai lasciti e donazioni
- f) dalle rette e dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni ad associati.
- g) da ogni bene mobile ed immobile acquisito con i proventi della propria attività.

I versamenti di cui sopra, possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla

Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni ed altre istituzioni, sia italiane che straniere.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) associati fondatori
- b) associati ordinari
- c) associati onorari

L'adesione all'Associazione, in nessun caso, può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

La qualità di associato si acquista mediante domanda diretta, anche via internet sul modulo predisposto dall'Associazione e messo a disposizione degli associandi sul sito internet della stessa e contenente le proprie generalità e dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto ed eventuali regolamenti.

Gli associati debbono versare al momento dell'adesione, la quota di ammissione il cui importo verrà stabilito dalla assemblea del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

I dati degli associati vengono trattati conformemente alla normativa sulla

privacy vigente nel periodo di iscrizione.

Le domande di ammissione di nuovi associati sono insindacabilmente accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, senza l'obbligo di motivazione, con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, sarà restituita la quota versata dall'interessato.

L'iscrizione dell'associato è impegnativa per l'anno solare decorrente dal primo gennaio dell'anno di ammissione.

Art. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

Tutti gli associati hanno pari diritti all'interno dell'Associazione ed il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate uniformemente e sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Gli associati o i partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e di Statuto, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Associazione.

Art. 7 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Tutti gli associati hanno pari doveri all'interno dell'Associazione.

Gli associati ordinari, sono tenuti a versare la quota di ammissione, ed entro il termine stabilito dall'Assemblea, la quota associativa annuale.

Art. 8 - ASSOCIATI FONDATORI

Sono associati fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.

Gli associati fondatori, per il primo quinquennio della Associazione faranno parte del Consiglio Direttivo, salvo espressa rinuncia.

Art. 9 - ASSOCIATI ORDINARI

Sono associati ordinari, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che intendono aderirvi, secondo i principi di cui al presente statuto. Nel caso in cui gli associati siano persone giuridiche, i diritti dei medesimi sono esercitati da colui o colei che verrà da essi designato a rappresentarli.

Art. 10 - ASSOCIATI ONORARI

Sono associati onorari, le personalità che si siano particolarmente distinte ed affermate nella cultura in genere, specialmente nel settore musicale e delle arti in genere, nonché coloro che abbiano fornito apporti di fondamentale rilievo all'Associazione.

Gli associati onorari sono esentati dal versamento delle quote associative.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato può venir meno:

- per dimissioni, da comunicare per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale;
- per decadenza, ovvero per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per morosità, oltre l'anno di competenza dell'ultima quota sociale versata.

Art. 12 - ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI

Alle iniziative promosse dall'Associazione oltre agli associati potranno avere accesso anche i non associati, alle condizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Direttore Artistico e/o Consulente Tecnico
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori

- Il Collegio dei Probiviri

Art. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante in seno alla Associazione.

Essa in sede Ordinaria, elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato; determina l'importo annuo della quota associativa e della tassa di ammissione; delibera sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, sui programmi della stessa, sulle relazioni e proposte del Consiglio Direttivo; approva i regolamenti; delibera altresì, in sede straordinaria, sulle proposte di modifica dello statuto, sullo scioglimento della Associazione e comunque su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione.

Si riunisce almeno una volta l'anno, in via ordinaria, e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, nonché qualora ne sussista la richiesta da parte di almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con i pagamenti.

La convocazione della assemblea si effettua mediante avviso scritto del Presidente da inviarsi a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.

Copia dell'avviso sarà affisso all'albo della sede dell'Associazione, qualora disponibile, e eventualmente sul sito internet.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando risultino presenti almeno associati in numero pari alla metà degli associati, in regola con i pagamenti; qualora tale numero non sia raggiunto, l'assemblea si intenderà indetta in seconda convocazione, per il giorno successivo alla medesima ora e, in tal caso, sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, salvo quanto previsto all'art. 23 dello statuto.

L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed in Segretario, che provvederanno a redigere e firmare congiuntamente il verbale della riunione.

Il voto è di norma palese.

E' invece espresso a scrutinio segreto nel caso di elezioni a cariche sociali o, negli altri casi, su richiesta della maggioranza di 2/3 (due terzi) della assemblea.

Nel caso di rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina apposita Commissione composta dal Presidente e da due scrutatori, che non possono essere eletti alle cariche sociali.

Ogni associato ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe per un numero non superiore a due per ogni associato.

Le deliberazioni dell'assemblea e delle votazioni sono rese note sul sito internet.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto liberamente dalla assemblea degli associati, è

composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, che durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieleggibili.

Alle elezioni per il rinnovo degli organi sociali partecipano, in qualità di votanti e di eleggibili, gli associati maggiori d'età in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

La carica di Presidente può essere cumulabile a quella di Tesoriere.

Nomina altresì il Direttore o il Consulente Artistico anche fra i non iscritti all'Associazione.

Ai consiglieri potranno essere attribuite ulteriori cariche qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio Direttivo inoltre può avvalersi dell'opera degli associati o persone dichiaratisi disponibili ad assolvere specifiche mansioni per l'interesse della Associazione.

Le cariche sociali non danno diritto al corrispettivo, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute anche in via forfetaria; può inoltre essere anche forfetariamente determinato un rimborso per impegni di carattere permanente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri.

Le convocazioni vanno effettuate con avviso **sul sito internet o per posta elettronica** spedito almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Il Consigliere che decade è sostituito dal primo associato della lista dei non eletti dell'ultima votazione per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e per la piena attuazione ed osservanza del presente statuto; delibera sulle questioni inerenti l'attività dell'Associazione, secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie per l'applicazione delle stesse.

Esso formula i regolamenti interni, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'assemblea; redige la relazione dell'attività svolta nell'anno sociale; adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati .

Al Consiglio Direttivo è dato di poter concedere l'iscrizione onoraria di cui all'art. 10.

Il consiglio direttivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, stabilisce la quota associativa.

Art. 16 - IL PRESIDENTE e IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione nei confronti dei terzi.

Egli: promuove l'immagine dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; cura il buon funzionamento dell'Associazione; vigila sulla riuscita delle manifestazioni; firma la corrispondenza che impegni finanziariamente o moralmente l'Associazione stessa e/o il Consiglio Direttivo; in caso d'urgenza, assume i provvedimenti ritenuti necessari, anche se di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio entro tempi opportunamente brevi.

E' coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e può aprire, a nome dell'Associazione, depositi di c/c operando sugli stessi con firma congiunta del Tesoriere. Ove il presidente tesoriere fosse anche tesoriere la firma sarà congiunta con quella del vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice-Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e permane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo;

Art. 17 - IL DIRETTORE O CONSULENTE ARTISTICO

Il Direttore o Consulente Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo tra le personalità - anche esterne all'Associazione - che si siano particolarmente

distinte nel campo della cultura specialmente nel settore musicale, dura in carica 4 anni ma può decadere per revoca o dimissioni.

Il Direttore o Consulente Artistico predispone la programmazione delle manifestazioni curate dall'Associazione,

i corsi didattici musicali , le attività delle arti in generale, corsi teatrali in lingua straniera e corsi strumentali.

Art. 18 - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di curare la parte amministrativa dell'Associazione, tenere i registri sociali, curare i rapporti con gli associati, compilare i verbali delle sedute consiliari, mandare in esecuzione le deliberazioni relative , curare la corrispondenza alla quale sia personalmente autorizzato, nonché quella predisposta dal Presidente, tenere in consegna tutti i documenti ed i timbri sociali.

Art. 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere deve custodire i fondi sociali da depositare presso un Istituto di Credito concordato con il Consiglio Direttivo su di un conto corrente intestato all'Associazione, sul quale è abilitato ad operare con firma congiunta con il Presidente o vicepresidente; tiene le scritture contabili sugli appositi registri, predispone la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Art. 20 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è costituito da 3 (tre) membri

ed è eletto dalla assemblea degli associati con le stesse modalità e stessa durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di verificare la gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.

Ha inoltre il compito di accertare la regolarità e la corretta impostazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo prima della loro presentazione all'assemblea degli associati per la loro approvazione, accompagnandoli con apposita relazione.

Art. 21 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ove nominato è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea e dura in carica cinque anni, come il Consiglio Direttivo;

Il Presidente del Collegio viene designato direttamente dai Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri delibera su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci associati in materia di controversie sorte nell'ambito dell'Associazione.

Propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti di radiazione o di esclusione.

Rientrano nelle competenze del Collegio dei Probiviri i pareri o le decisioni sulla legittimità del recesso o di esclusione.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono esaminate dal Consiglio Direttivo .

Art. 22 - ESERCIZI - BILANCI ED UTILI

L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci dell'Associazione sono annuali e dovranno essere accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo.

Il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno sociale in corso, dovranno essere presentati per l'approvazione dell'assemblea degli associati entro la fine del mese di marzo.

Copia del bilancio approvato deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade:

- se a seguito di decadenza di Consiglieri non sostituibili per esaurimento della

lista dei non eletti, il Consiglio risultasse composto da un numero inferiore al minimo consentito dall'art. 15 del presente statuto;

- se l'assemblea non approva il bilancio consuntivo, nonché in ogni momento per richiesta specifica dell'assemblea, con espressione di voto favorevole in tal senso della metà più uno degli associati (in regola con i versamenti) presenti, in prima convocazione, e dei due terzi degli associati presenti, in seconda convocazione. In tal caso l'assemblea nomina un Commissario per l'ordinaria amministrazione.

Questi convoca entro due mesi l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La nomina del Commissario non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori, ove nominato, che permangono in carica sino a nuova elezione.

Art. 24 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può verificarsi per l'impossibilità di svolgere l'attività per la quale è stata costituita e deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo.

All'estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio e gli eventuali residui attivi devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge

23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' esclusa ogni possibilità di ripartizione di beni tra gli associati stessi.

Art. 25 - REGOLAMENTO ED ALTRE NORME APPLICABILI

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni enti o federazioni anche a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 26 -

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di Codice Civile e/o norme vigenti sulle associazioni nazionali.